

Le novità normative e di prassi di Maggio

IN PRIMO PIANO

In GU il Decreto Coesione

Nuovi incentivi per assunzione di giovani e donne, decontribuzione per assunzione di disoccupati nel Mezzogiorno (Bonus ZES Unica) e contributi a fondo perduto per l'autoimprenditorialità al Centro Nord, affiancati da quelli specifici per l'avvio d'impresa al Sud. Sono queste le principali misure di intervento contenute nel **D.L. n. 60/2024** (D.L. Coesione) "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio scorso** e in vigore dal giorno successivo. In particolare, si legge nel provvedimento, sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro (art. 16). Il decreto finanzia due nuove misure: Autoimpiego Centro Nord (art. 17) e Resto al Sud 2.0 (art. 18) tramite voucher e contributi a fondo perduto rivolti a specifiche categorie di individui, tra cui, giovani sotto i 35 anni; persone disoccupate da almeno 12 mesi; donne inattive, disoccupate o non occupate e disoccupati che sono beneficiari di ammortizzatori sociali e mirati dalle disposizioni del programma GOL. Il decreto introduce, poi, il *bonus giovani* (art. 22) che consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l'assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Previsto, anche, il *bonus donne* (art. 23) in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età. Con il *bonus ZES* (art. 24), invece, si sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende privati che occupano fino a 10 dipendenti. Previste, inoltre, misure in materia di politiche attive (art. 25 e 26) per contrastare il mismatch. La piattaforma SIISL - Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - sarà aperta anche ai percettori della NASpI e della DIS-COLL e utilizzerà il sistema di intelligenza artificiale per favorire l'abbinamento ottimale delle domande e delle offerte di lavoro inserite.

GAZZETTA UFFICIALE

[ZES unica Mezzogiorno: domande dal 12.06](#)

Dal 12 giugno al 12 luglio prossimo, i soggetti interessati potranno inviare domanda alle Entrate per accedere al contributo riconosciuto in relazione agli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno, comunicando l'ammontare delle spese ammissibili - sostenute dal 1° gennaio 2024 - e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. È quanto prevede il [Decreto 17 maggio 2024](#), pubblicato in [Gazzetta Ufficiale il 21 maggio scorso](#), in cui si definiscono le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (che comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. In particolare, possono accedere al credito per l'acquisto di beni strumentali (indicati all'art. 3) tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga e nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Niente contributo, inoltre, per i soggetti in stato di liquidazione o di scioglimento e in crisi economica (art. 2). L'articolo successivo precisa che il credito d'imposta è determinato in base al costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. In ogni caso, non sono agevolabili i progetti di costo inferiore a 200mila euro. Infine, modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 5). Nell'art. 7, indicate le modalità di fruizione. Nello specifico, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

[Convertito in legge il decreto PNRR-bis](#)

[Aggiornamento del Programma GOL](#)

[Decreto agevolazioni fiscali: in GU la legge di conversione](#)

[Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura](#)

INPS

[A giugno il sondaggio di gradimento degli intermediari sul Cassetto previdenziale del contribuente](#)

Partirà a giugno la campagna **Inps** di rilevazione della soddisfazione degli intermediari professionali sul Cassetto Previdenziale del Soggetto Contribuente. Come si legge nel [messaggio dell'Istituto n. 1985/2024](#), saranno circa 44.000 gli intermediari utilizzatori del servizio che saranno coinvolti nell'indagine di gradimento e a cui sarà inviato per e-mail il collegamento al questionario. L'indagine – si specifica nella comunicazione – mira a valutare il livello di soddisfazione del professionista riguardo all'accessibilità e personalizzazione, al layout, alla chiarezza e utilità delle informazioni e dei tools dell'applicazione. Ma anche alla fruibilità dei dati, con riferimento agli aspetti di sicurezza e privacy e al supporto e assistenza fornita dall'Inps in relazione all'applicativo in esame. L'output della rilevazione permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità del servizio, nonché la capacità di risposta dell'Istituto ai bisogni espressi dall'utenza. I risultati della campagna verranno resi noti dall'Inps con successivo messaggio.

[Senza il codice fiscale dei figli escluso l'esonero alle lavoratrici madri](#)

[Lavoro sportivo: ecco le istruzioni per NASpI e DIS-COLL](#)

[Riscatto periodi privi di contribuzione: i primi chiarimenti Inps](#)

[Riduzione contributiva contratti solidarietà: le istruzioni](#)

[Ecco le istruzioni per accedere a Opzione donna 2024](#)

[Lavoro domestico: online il nuovo estratto contributivo](#)

[Pensione superstiti: riconoscimento ai nipoti maggiorenni](#)

[Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024](#)

[Imprese di carattere strategico: ecco come richiedere la CIGS](#)

[Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2024](#)

[Senza il codice fiscale dei figli escluso l'esonero alle lavoratrici madri](#)

[Assegno per il nucleo familiare. Tabelle 2024 - 2025](#)

[Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana](#)

[Assegno di inclusione: al via i pagamenti dopo i controlli sulla condizione di svantaggio](#)

[Pronte le istruzioni per la correzione dei flussi Uniemens degli ex iscritti all'INPGI](#)

[Prepensionamento editoria, le istruzioni dall'Inps](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[In GU il piano nuove competenze-transizioni con modifiche](#)

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio scorso**, il piano nuove competenze-transizioni, **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** del 30 marzo 2024. Il provvedimento aggiorna e modifica l'allegato A - Piano nuove competenze del D.M. 14 dicembre 2021 con l'obiettivo di eliminare il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, in linea con gli obiettivi del PNRR. In particolare, l'articolo 2 del provvedimento prevede la sostituzione del capoverso "nello specifico del programma GOL, sono previsti percorsi formativi per i beneficiari a eccezione di coloro più vicini al mercato del lavoro" con il seguente: "nello specifico del programma GOL, possono essere previsti percorsi formativi per tutti i beneficiari". Non solo. Alla formazione si possono aggiungere, non più "eventuali ulteriori ore di alternanza/tirocinio/formazione interna, ma percorsi formativi on the job come alternanza, tirocini extra-curricolari e formazione interna, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL del 5 agosto 2022, n. 1".

[Retribuzioni medie lavoratori agricoli 2024](#)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

[Revocabili le dimissioni dei neo genitori anche se già convalidate](#)

Le dimissioni presentate dalle lavoratrici durante la gravidanza o dai genitori nei primi 3 anni di vita dei figli (o dall'ingresso in famiglia) possono essere revocate prima della loro decorrenza e della cessazione del rapporto, anche se già convalidate dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**. A comunicarlo lo stesso Ispettorato con la **nota n. 862/2024** dell'8 maggio scorso in cui fornisce chiarimenti in merito alle modalità e le tempistiche per la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, viene confermato il fatto che i neo genitori possano esercitare la revoca delle dimissioni rassegnate anche dopo la convalida dell'INL. L'Ispettorato ricorda che il periodo considerato dal citato art. 55 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza (oppure da entrambi i genitori durante i primi tre anni di vita del figlio) debbano essere convalidate dall'Ispettorato del Lavoro competente sul territorio, al fine di verificare che "l'atto sia genuino e frutto di una libera scelta de genitori e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro". L'INL, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolinea che "le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio", la cui efficacia è condizionata al provvedimento di convalida, dunque, non vi sono ostacoli a una possibile revoca prima dell'emanazione del provvedimento o anche successivamente, purché avvenga prima della data di effettiva risoluzione del rapporto. In ogni caso – si legge nella nota – anche la revoca delle dimissioni deve essere soggetta a verifica da parte dell'ispettorato che, "valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte provvederà all'annullamento" della convalida. Inoltre, il funzionario può

condurre ispezioni se sospetta comportamenti scorretti o discriminatori da parte del datore di lavoro. Se le dimissioni sono confermate e hanno già avuto effetto, non possono essere annullate. In questo caso, il lavoratore potrà rientrare solo con l'approvazione del datore di lavoro.

[Competenza certificazione appalti in luoghi confinati: i chiarimenti INL](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

[Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: online l'albo dei certificatori](#)

È online l'albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023). L'elenco dei certificatori raccoglie i soggetti incaricati a certificare che le attività delle imprese rientrino tra quelle che danno diritto al credito d'imposta. Lo comunica il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con una nota pubblicata sul proprio portale in cui specifica che con il decreto direttoriale del 15 maggio scorso ha provveduto anche a disporre l'iscrizione all'Albo dei certificatori idonei (indicati all'Allegato 1 del decreto in oggetto), selezionati tra le domande pervenute al 30 aprile 2024. Operativa anche la piattaforma informatica con la quale le imprese possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Inoltre, a partire dal 5 giugno, attraverso lo stesso portale sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate mentre entro la fine del mese di maggio, il Ministero metterà a disposizione il modello di certificazione da utilizzare e le linee guida che i certificatori dovranno seguire per la corretta applicazione del credito d'imposta.

INAIL

[Premi Inail 2024: aggiornati i minimi retributivi giornalieri](#)

Per il 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi **Inail** è uguale a 56,87 euro. Lo ha reso noto lo stesso Istituto, acquisito il parere preventivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12/2024. All'interno del documento di prassi, infatti, sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda del minimale e del massimale di rendita

e della professione svolta. I valori minimi di retribuzione giornaliera – ricorda l'Inail - devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat, pari quest'anno al 5,4%. Oltre alla circolare, l'Istituto ha fornito 8 allegati complessivi che contengono le specifiche tabelle di riferimento con gli importi per ciascuna categoria di lavoratori.

[Bando ISI 2023: invio delle domande entro il 30.05](#)

[Bando formazione disabili per reinserimento al lavoro: le Faq](#)

[Trattamento economico per gli assicurati invitati fuori residenza: aggiornamento diarie - Anno 2024](#)

GARANTE DELLA PRIVACY

[GPDP: il lavoratore ha sempre il diritto di accedere ai propri dati](#)

Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta, per verificarne l'esattezza. È quanto ha ribadito il **Garante Privacy** con una [nota](#), accogliendo il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto alla banca di cui era stata dipendente di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine a una sanzione disciplinare nei suoi confronti. La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni. Solo a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità – si legge nella stessa nota - l'istituto di credito aveva consegnato all'ex dipendente l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo. La banca, nelle note di riscontro al Garante, ha sostenuto di non aver fornito all'ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l'assenza di interesse all'accesso da parte della reclamante. L'Autorità ha osservato che il diritto di accesso ai propri dati personali non può essere negato o limitato a seconda della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Nel sanzionare la banca per 20mila euro, il Garante ha tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell'assenza di precedenti analoghi.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ravvedimento speciale: fino al 31.05 possibile regolarizzare con sanzioni ridotte

C'è tempo fino a domani per godere del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo di imposta 2022. La stessa scadenza vale anche per usufruire della riapertura dei termini prevista in relazione alle dichiarazioni presentate per il 2021 e gli anni precedenti. Con la [circolare 11/E](#), l'**Agenzia delle Entrate** detta le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) e dal decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024). Come si legge nel [comunicato stampa](#) diffuso dall'Amministrazione finanziaria, il ravvedimento speciale consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all'imposta e agli interessi, in un'unica soluzione o a rate. Per aderire a questa possibilità, il contribuente deve versare, entro il prossimo 31 maggio, l'intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si vogliono sanare. A eccezione delle violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di un controllo formale. Non ostante, invece, all'agevolazione l'avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione. Dovuti, inoltre, gli interessi nella misura del 2% all'anno in caso di pagamento rateale sulle tre rate successive alla prima. Il decreto Agevolazioni fiscali ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d'imposta 2021 e precedenti. A questo proposito, la circolare specifica che a beneficiare di questa ulteriore finestra (sempre entro il 31 maggio) sono "sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti". La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione, ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione.

[**Precompilate: oltre un milione di dichiarazioni inviate nei primi 8 giorni**](#)

[**Stop alle comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre**](#)

[**Precompilata 2024 con 730 semplificato, ok all'invio**](#)

[**Rimborsi Iva dopo la Brexit**](#)

[**Ravvedimento speciale: le precisazioni da parte dell'Agenzia**](#)

[**Crediti d'imposta transizione 4.0: riattivati i codici tributo**](#)

[**Crediti di imposta per la procedura di mediazione: istituiti i codici tributo**](#)

[**Straordinari ristorazione e turismo: ridenominato il codice tributo**](#)

[**Aiuti di Stato non registrati in RNA, SIAN e SIPA: come sanare le anomalie**](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Liquidazione IVA di gruppo: divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione liti pendenti

Con la risposta a interpello n. 111/2024, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti a una società controllante in merito alle modalità di recupero di un credito IVA, maturato anteriormente all'ingresso nella liquidazione IVA di gruppo (ex art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/72). Secondo la soluzione prospettata dall'Amministrazione finanziaria, le eccedenze a credito non possono essere compensate all'interno del gruppo. La disciplina è in vigore dal 2008 ed è stata modificata dall'articolo 1, commi 63 e 64 della L. n. 244/2007, allo scopo di evitare abusi nell'utilizzo dell'istituto.

Rideterminazione valore fiscale stock option

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0

Rimborso Iva ed immissioni in consumo da deposito fiscale di prodotti energetici **Spese per detrazioni edilizie: il permesso a costruire è titolo idoneo**

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA

Integratori alimentari applicabilità dell'IVA al 10%

L'**Agenzia delle Entrate** nella risposta alla consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, si è espressa in ordine all'aliquota IVA applicabile in via generalizzata alla commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l'attuale quadro normativo, nazionale e comunitario. L'Agenzia ha precisato che l'aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i

prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la classificazione da parte di ADM rimane necessaria.

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di aprile** che è pari a **119,3**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di aprile** è di **0,752313%**.